



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del 11/09/2024

OGGETTO: ADESIONE E ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE RIVIERACQUA SPA - APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA RIVIERACQUA SPA

L'anno **duemilaventiquattro addi undici del mese di Settembre** alle ore 20:00 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	DI MURO FLAVIO	Sindaco	X	
2	NAZZARI ROBERTO	Presidente del Consiglio	X	
3	BONADONNA FRANCA	Consigliere		X
4	AMARELLA GABRIELE	Consigliere	X	
5	VENTRELLA FRANCO	Consigliere	X	
6	DI MARCO ENZO	Consigliere	X	
7	ASCHERI GIOVANNI	Consigliere	X	
8	BERTOLUCCI SIMONE	Consigliere	X	
9	PAPALIA ROSA	Consigliere	X	
10	AMBESI MATTEO	Consigliere	X	
11	PARODI ROBERTO	Consigliere	X	
12	SISMONDINI GABRIELE	Consigliere	X	
13	NESCI VERA	Consigliere	X	
14	LEUZZI ALESSANDRO	Consigliere	X	
15	D'ANDREA CRISTINA	Consigliere	X	
16	PANETTA TIZIANA	Consigliere	X	
17	SCULLINO GAETANO	Consigliere	X	

Dei consiglieri assenti giustificano: Bonadonna Franca.

Sono presenti gli Assessori: Agosta Marco, Calcopietro Serena, Calimera Domenico, Catalano Adriano e Raco Milena.

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Nazzari, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente chiedere l'inversione dell'ordine del giorno al fine di discutere prima il punto 8) "dato che è presente in videoconferenza la Dott.ssa Cecilia Brescianini Subcommissario ad acta presso la Provincia di Imperia per quanto attiene le funzioni di Ente di Governo dell'ATO Ovest per il Servizio Idrico Integrato;

UDITO il Presidente del Consiglio porre votazione la richiesta di inversione dell'ordine tesa ad esaminare prima la proposta iscritta al punto 8) dell'ordine del giorno ad oggetto: "ADESIONE E ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE RIVIERACQUA SPA - APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA RIVIERACQUA SPA";

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale, parte integrante del presente atto e che è conservata agli atti in formato digitale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n. 16 contrari n. 0 e astenuti n. 0 – **la richiesta è accolta;**

PREMESSO che:

- l'AATO di Imperia ha avviato il procedimento di organizzazione del Sistema idrico integrato nel 2007 con delibera n. 51 del 20/07/2007 recante "*Scelta della forma di gestione del s.i.i.*", scegliendo in particolare la forma dell'affidamento in house a società totalmente pubblica, scelta poi confermata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 22 del 22/12/2011;
- con deliberazione n. 21 del 26/09/2012, l'Assemblea deliberò di costituire una società consortile a cui affidare il SII nei territori di tutti i Comuni nell'ambito oggetto di affidamento, direttamente o tramite le società consorziate SECOM e AMAIE;
- con delibera n. 27 del 13/11/2012, l'Assemblea dell'AATO Idrico deliberò la non sussistenza per gran parte delle aziende presenti sul territorio dell'AATO Imperiese del diritto a proseguire nelle attuali gestioni, e per converso individuò le aziende che invece avevano diritto a proseguire la gestione;
- con deliberazione n. 29 del 13/11/2012, l'AATO Idrico Imperiese affidò il SII alla società Rivieracqua scpa medio tempore costituita dai Comuni;
- in data 14.11.2012 fu sottoscritta la convenzione di gestione tra l'AATO ed il Gestore Unico Rivieracqua scpa, inizialmente costituita tra pochi Comuni, ma alla quale poi hanno aderito quasi tutti gli altri Comuni della Provincia (direttamente o indirettamente tramite AMAIE Spa e SECOM);
- Rivieracqua Spa è attualmente una società per azioni a capitale interamente pubblico, che ha in gestione il servizio idrico integrato (S.I.I.) nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) della Provincia di Imperia, secondo un regime che, in origine era quello dell'affidamento in house providing, e che, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'A.T.O. di Imperia del

27/11/2019, è stato trasformato in quello di società a capitale misto pubblico-privato;

PREMESSO, altresì, che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2016, il Comune di Ventimiglia ha approvato la bozza di *“Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. tra enti locali ricadenti nell’Ambito Ottimale di gestione del servizio idrico della Provincia di Imperia”* e contestualmente lo statuto della Società consortile per azioni denominata *“RIVIERACQUA s.c.p.a.”* a capitale interamente pubblico;
- con il predetto atto si dava altresì mandato al Sindaco per la stipula di tutti gli atti conseguenti e successivi relativi all’ingresso del Comune di Ventimiglia in Rivieracqua S.C.p.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 509 del 2.08.2016 veniva assunto l’impegno di € 36.997,50 al cap. 2106141 *“adesione a Rivieracqua”* a favore della Società Consortile per Azioni Rivieracqua, per l’adesione alla società stessa (compartecipazione al capitale sociale);
- con disposizione n. 507 del 3.05.2017 veniva liquidato, a favore della Società Consortile per azioni Rivieracqua, il predetto importo di € 36.997,50 per versamento quota capitale, imputando la spesa al cap. n. 2106141 *“adesione a Rivieracqua”*;
- nonostante questo Ente abbia più volte richiesto alla società la formalizzazione della deliberata adesione, ad oggi il Comune di Ventimiglia non risulta iscritto nel libro dei soci di Rivieracqua né risulta socio della stessa, non avendo formalmente sottoscritto le azioni;

ATTESO che:

- con nota del 11.08.2020 prot.2020/P/18927, acquisita al protocollo del Comune al n. 30992/2020, il Commissario ad acta A.T.O. Ovest – Imperia sollecitava il subentro del gestore unico Rivieracqua S.c.p.A. nella gestione di AIGA S.p.A., subentro già decretato con atto commissariale n. 3 del 31.03.2020;
- con nota del 30.09.2020 prot. 1051/2020, acquisita al protocollo del Comune al n. 37742/2020, AIGA S.p.A. riscontrava la predetta nota del Commissario fornendo le informazioni richieste e confermando, tra l’altro, la disponibilità al trasferimento del personale e dei beni afferenti al S.I.I.;
- con verbale di consegna del 30/12/2020, la cui bozza è stata approvata dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 254/2020, il Comune di Ventimiglia conferiva a far data dal 1/01/2021, il servizio idrico integrato al gestore unico, Rivieracqua Spa, che subentrava ad AIGA Spa nella gestione afferente all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione nel territorio del Comune;

CONSIDERATO che:

- l’art. 149-bis, primo comma, del Testo Unico Ambiente, D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che *“L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto*

può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;“

- nel momento in cui l’Autorità d’ambito ha scelto l’affidamento a società pubblica in house, i Comuni dell’ambito hanno l’obbligo di aderire alla società stessa;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP);

VISTE E RICHIAMATE le delibere della Sezione reg. controllo Piemonte n. 108/2022/SRCPIE/PAR del 26 settembre 2022, n. 199/2022/SRCPIE/PASP del 2 dicembre 2022 e n. 218/2022/SRCPIE/PASP del 14 dicembre 2022, la Deliberazione n. 19/2023/PASP della Sezione Regionale della Corte dei Conti del Molise e la Deliberazione n. 268/2023/PASP della Sezione Regionale della Sicilia;

EVIDENZIATO che, in ragione delle deliberazioni sopra richiamate con riferimento specifico al servizio idrico integrato, l’acquisto di partecipazione nella società in house affidataria risulta rientrare fra le eccezioni di cui al comma 1 dell’art. 5 del TUSP, in quanto acquisto di partecipazione avvenuto “*in conformità a espresse previsioni legislative*”, le quali, anzi, prevedono l’obbligo della partecipazione in capo ai Comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale, con la conseguenza del venir meno dell’obbligo di motivazione analitica di cui allo stesso comma e, quindi, del presupposto per procedere alla peculiare forma di controllo di cui all’art. 5 del TUSP;

EVIDENZIATO, altresì, che il Comune di Ventimiglia aveva già deliberato la propria adesione alla società Rivieracqua con deliberazione n. 52/2016 e aveva inoltre liquidato la propria quota di partecipazione, nella misura di € 36.997,50, con disposizione n. 507/2017, a favore della società, non formalizzando, seppur avendolo richiesto alla società, la sottoscrizione delle azioni;

RILEVATO che si rende indispensabile provvedere alla regolarizzazione della posizione del Comune provvedendo alla formalizzazione dell’acquisizione di un numero di azioni della società Rivieracqua, per un valore nominale attuale di € 1,50, pari all’importo già a suo tempo versato di € 36.997,50 con acquisto del titolo di socio con decorrenza dall’effettiva sottoscrizione ed ingresso in società;

DATO ATTO che:

- il Comune di Ventimiglia ha sottoscritto con la sua partecipata AIGA Spa in liquidazione un accordo di ristrutturazione che prevede l’impegno della società AIGA a corrispondere al Comune l’importo onnicomprensivo di € 62.183,00 mediante cessione del credito vantato da AIGA nei confronti della società Rivieracqua;
- tale accordo è soggetto all’omologa da parte del Tribunale fallimentare di Imperia che in oggi non è ancora intervenuta;

- il Comune di Ventimiglia ha intenzione, nel momento in cui sarà attuato il predetto accordo, a seguito dell'omologazione del Tribunale, di convertire il credito ceduto di € 62.183,00 di AIGA nei confronti di Rivieracqua con azioni della società Rivieracqua;

ATTESO che:

- con deliberazione della conferenza dei sindaci dell'A.T.O. di Imperia del 27/11/2019 è stato deciso di passare ad un affidamento a società a capitale misto pubblico - privato, con conduzione operativa da attribuire al futuro socio privato, ciò nell'ambito di un piano di risanamento della società volto anche alla costituzione di un sistema unitario di gestione del servizio idrico;
- con Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 503 del 27/01/2023, in attuazione di quanto previsto all'articolo 152 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, è stato nominato il Presidente della Provincia di Imperia, quale Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di Ente di Governo dell'ATO Ovest per il Servizio Idrico Integrato con il seguente compito:
 - a) adottare, in esito alla ricognizione dello stato di attuazione e di avanzamento degli atti ad oggi assunti dal precedente Commissario ad acta, tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e la sua approvazione, comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario, piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità, e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006;
- con ricorso ex art. 19 del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii., depositato in data 1° giugno 2023, Rivieracqua S.p.A. ha domandato la conferma delle misure protettive funzionali al buon esito delle trattative avviate ai sensi della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui agli artt. 12 e ss. CCII depositando la documentazione di cui al sopra richiamato art. 19 e dichiarando perseguibile il risanamento attraverso:
 1. rafforzamento patrimoniale e finanziario di Rivieracqua tramite un apporto da effettuarsi (in parte sotto forma di aumento di capitale in parte sotto forma di finanziamento) a cura di un socio privato da individuarsi mediante gara a doppio oggetto;
 2. applicazione di una Tariffa Unica in tutto il bacino di utenza servito dalla Società con previsione – a fronte della redazione di uno specifico piano degli investimenti – di applicazione di incrementi tariffari secondo lo schema regolatorio previsto da ARERA;
 3. aggiornamento e razionalizzazione dell'attività di fatturazione, con riduzione dei giorni medi di incasso delle bollette e implementazione delle attività di recupero crediti;
 4. negoziazione e stipulazione con i creditori – in base a classi distinte per persone giuridiche e interessi economici omogenei – di accordi scritti che consentano di offrire loro un integrale soddisfacimento del loro credito;
- il Tribunale, in accoglimento del ricorso, in data 29 giugno 2023 ha confermato le misure protettive per la durata di 120 giorni. Il medesimo provvedimento nomina un ausiliario attribuendo allo stesso il termine di 120 giorni per esprimere parere motivato al seguente quesito: “ *(omissis) dica se il piano di risanamento prospettato dall'impresa abbia*

probabilità di successo in vista del superamento della crisi di impresa con particolare riferimento alla fattibilità in tempi ragionevoli e compatibili con la procedura in questa sede instaurata, della gara a doppio oggetto, di individuazione del socio privato”;

- in data 27.9.2023, la società ha chiesto la proroga delle misure di cui sopra, nella prospettiva di poter usufruire di un ulteriore periodo (sino al 26 gennaio 2024) che consentisse lo sviluppo definitivo del piano di risanamento, alla luce del Piano d'Ambito - in allora in corso d'approvazione - e del piano tariffario;
- il Tribunale, con proprio decreto in data 3 novembre 2023, ha accolto la richiesta di proroga delle misure protettive per la durata di giorni 120 senza soluzione di continuità e pertanto fino al 26 gennaio 2024;
- per la composizione negoziata della crisi d'impresa è stato nominato quale esperto il Dr. Amoretti Carlo;
- il Commissario *ad acta*, con propria nota del 15.01.2024, ha posto formale istanza al Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, presso la quale è istituita la Commissione per la Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa, in merito ai termini di decadenza dell'incarico dell'esperto e della sua possibile proroga, in ragione della composizione negoziata della crisi ancora in essere che avrebbe travalicato i termini della scadenza delle misure protettive;
- in data 16.01.2024 il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova riscontrava la richiesta del Commissario *ad acta*, indicando la procedura da seguire ai sensi del Codice della crisi d'impresa;
- Rivieracqua S.p.A. ha presentato all'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa istanza di prosecuzione dell'incarico fino al 31.03.2024;
- il Dr. Amoretti, condividendo le motivazioni esposte nell'istanza, si è reso disponibile alla prosecuzione dell'incarico provvedendo contestualmente ad acquisire le valutazioni di tutte le parti interessate, individuate in un campione significativo di creditori;
- la maggioranza degli interpellati (sia in termini di numero di creditori che crediti rappresentati) hanno espresso parere favorevole, evidenziando così la volontà dei Creditori a dare a Rivieracqua, con la composizione negoziata, la possibilità di riuscire a mettere in equilibrio la sua situazione economica/finanziaria/patrimoniale, l'esperto incaricato ha acconsentito alla proroga della Composizione Negoziata della Crisi di Rivieracqua spa fino al 31.03.2024, come da verbale del 26.01.2024 caricato sulla Piattaforma Informatica per la composizione negoziata;
- con ricorso ex art. 19 d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii depositato il 24 gennaio 2024 (e iscritto al R.G. 126/2024), Rivieracqua S.p.A. ha richiesto al Tribunale di Imperia la concessione delle misure cautelari essendo venute a scadere in data 26 gennaio (in quanto non più ulteriormente prorogabili) le misure protettive che erano già state concesse nella misura massima prevista dalla legge;
- il Tribunale, con ordinanza in data 20 febbraio 2024, ha concesso le misure cautelari richieste;
- in data 29/03/2024, ed entro il termine del 31/03/2024, la Società Rivieracqua spa ha comunicato all'esperto per la composizione negoziata della crisi il raggiungimento in tutte le categorie dei creditori di una percentuale di adesione alla proposta di accordo di

ristrutturazione del debito superiore al 60%;

- gli accordi con i creditori prevedono fra l'altro fra le condizioni l'espletamento delle procedure di gara e l'individuazione del partner delle società mista entro termini prestabiliti;
- al fine di garantire il previsto rafforzamento patrimoniale e finanziario di Rivieracqua tramite un apporto da effettuarsi (in parte sotto forma di aumento di capitale in parte sotto forma di finanziamento) si richiama che nei casi in cui è ammessa l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale mediante lo strumento della società a capitale misto pubblico - privato, è necessario che la scelta del socio privato abbia luogo mediante procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei requisiti specifici di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

CONSIDERATO che per effetto dell'ingresso obbligatorio di nuovi Comuni serviti da Rivieracqua S.p.a. ma non ancora soci, di Comuni non più salvaguardati che dovranno essere serviti da Rivieracqua e divenirne soci, di Comuni che in esito agli accordi di ristrutturazione del debito con Rivieracqua hanno deciso di convertire parte dello stesso in azioni, di Comuni che rilevano quote azionarie di Società già socie di Rivieracqua, nonché dell'apporto di capitale privato che risulterà in esito alla gara già richiamata, il nuovo assetto societario di Rivieracqua potrà prevedere variazioni nella struttura delle partecipazioni, ivi inclusa l'eventuale diluizione delle partecipazioni, all'esito di aumenti di capitale riservati ai Soci Pubblici, fermo restando il mantenimento della maggioranza delle azioni in capo ai Soci Pubblici medesimi;

DATO ATTO che

- in ragione delle competenze attribuite al Commissario ad Acta lo Stesso ha provveduto ad avviare le attività propedeutiche e, ai fini che qui rilevano, ha affidato il contratto per la fornitura di servizi per la redazione della bozza dello statuto societario e degli eventuali accordi parasociali ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del d. Lgs 36/2023 al Dr. Andrea Bernardini con decreto 21 del 13/12/2023;
- la bozza di statuto e di patti parasociali sono stati illustrati e consegnati all'Assemblea dei Sindaci in data 5 aprile 2024 da parte del Commissario *ad acta*;

VISTA la nota del Commissario ad acta in data 11/04/2024, prot. 15832/2024, recante "*Aumento di Capitale Società in house e Approvazione bozza di Statuto e Patti Parasociali*";

ATTESO che:

- questo Comune con il presente atto acquisisce un numero di quote pari alla somma di € 36.997,50, già versata nel maggio 2017, divenendo socio in via diretta della società pubblica Rivieracqua S.p.A. affidataria in house providing della gestione del Servizio Idrico Integrato, con decorrenza dall'effettiva sottoscrizione delle azioni;
- questo Comune ha intenzione, in prospettiva, di convertire il credito di AIGA nei confronti di Rivieracqua, pari a € 62.183,00, oggetto di cessione a favore del Comune, in base ad accordo di ristrutturazione tra Comune e AIGA, in attesa di omologazione da parte del Tribunale

fallimentare di Imperia;

- l'omologazione degli accordi di ristrutturazione conclusi da Rivieracqua da parte del Tribunale Fallimentare di Imperia è intervenuta in data 24/06/2024;
- gli accordi sottoscritti ricomprendono clausole risolutive ed in particolare, ai fini che qui rilevano, la individuazione del socio Privato entro il 31 ottobre 2024 mediante il ricorso ad apposita procedura di scelta del socio operativo

RITENUTO che il Comune debba acquisire una partecipazione sociale in Rivieracqua S.p.a società in House alla quale è stato affidato da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito la Gestione del Servizio Idrico Integrato, nella misura sopra riportata;

RITENUTO, tuttavia, di sottoporre l'efficacia del presente atto e la conseguente sottoscrizione alle seguenti condizioni risolutive:

- a) al mantenimento dell'efficacia ed esecutività dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale di Imperia in data 24/06/2024;
- b) individuazione del socio privato in esito alla gara a doppio oggetto e conseguente completamento dell'iter di ristrutturazione della Società, conseguente all'omologa degli accordi da parte del Tribunale adito (ivi compresa l'esecuzione del versamento);

RITENUTO di trasmettere, dopo l'approvazione, la delibera del Consiglio Comunale a fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'Autorità Garante per la Concorrenza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3-4 del TUSP;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 172/2024/PASP, sezione regionale di controllo per la Liguria, che ha esaminato la deliberazione di C.C. n. 26 del 30/04/2024 di acquisizione quote in Rivieracqua del Comune di Imperia;

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti tutti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 per la partecipazione del Comune di Ventimiglia alla società in house – in prospettiva a capitale misto pubblico-privato – Rivieracqua:

- sotto il profilo finalistico: Rivieracqua è una società pubblica il cui oggetto esclusivo è la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato per l'Ambito territoriale ottimale Idrico Ovest-Imperiese, rientrandosi quindi nella previsione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, secondo cui è consentita la partecipazione in società dedicate alla *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*
- sotto il profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria: esaminati in particolare il Piano d'Ambito, il PEF, la sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione del Tribunale di Imperia, si rileva come i professionisti impegnati abbiano espresso pareri positivi in merito alla capacità della società a far fronte ai propri impegni con le risorse disponibili. In

particolare, dal Piano economico-finanziario (PEF) sono emersi i seguenti risultati:

- *un risultato economico positivo per l'intero periodo di piano in grado di evidenziare la capacità della tariffa di coprire i costi efficienti di esercizio e di investimento,*
- *un saldo di tesoreria positivo nell'intero periodo di piano grazie all'incremento del patrimonio netto nel 2024 e all'erogazione di contributi statali di circa 40,6 ml di euro per il finanziamento degli investimenti,*
- *il recupero dell'equilibrio patrimoniale grazie all'estinzione dei debiti pregressi;*

tali risultati sono subordinati all'esito della gara per l'individuazione del privato.

- sotto il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria: l'apporto del Comune di Ventimiglia nel prospetto della nuova compagine sociale è minimo rispetto alle partecipazioni di altri Comuni, presumibilmente sotto l'1%, e non comporta esborsi immediati stante da una parte il pregresso versamento a seguito della delibera di adesione del 52/2016 che in oggi verrebbe concretizzata, dall'altra la conversione di un credito pregresso della propria partecipata AIGA nei confronti di Rivieracqua, oggetto di cessione al Comune a seguito di accordo di ristrutturazione con la stessa. Inoltre si ribadisce che la previsione della tariffa unica copre i costi di esercizio della società;
- sotto il profilo della convenienza economica, la gestione diretta del servizio e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità: la scelta dell'ATO Idrico di ricorrere all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un unico gestore individuato in una società a capitale misto pubblico-privato a maggioranza pubblica con scelta del partner privato attraverso una gara ad evidenza pubblica è stata ampiamente illustrata nella relazione ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 201/2022, del Commissario ad acta.. Tale scelta permette di *“organizzare il servizio nell'ottica del superamento della frammentazione delle gestioni, dell'ottimizzazione dal punto di vista tecnologico e produttivo del SII, relativamente ai singoli segmenti di cui si compone (acquedotto, fognatura e depurazione), dell'attivazione di strategie di efficientamento e di miglioramento in termini di efficacia della gestione, anche attraverso la pianificazione complessiva d'ambito e l'adeguamento a standard di qualità tecnica e contrattuale imposti dalla regolazione di settore dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'ATO Idrico, con i poteri conferiti direttamente dalla legge, ai sensi dell'art. 149bis del d.lgs. 152/2006, ha deliberato la forma di gestione del servizio idrico. I Comuni dell'Ambito non possono che uniformarsi alle decisioni dell'ATO;*
- sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con la disciplina europea: nel diritto europeo il S.I.I. rientra nella nozione di servizio di interesse economico generale, categoria definitoria che corrisponde sul piano nazionale, a quella dei servizi pubblici a rilevanza economica, nel cui novero figura il servizio idrico integrato, per il quale è ammissibile la gestione tramite partenariato pubblico-privato. Sono stati previsti contributi pubblici per la realizzazione di infrastrutture;

ESAMINATI:

- il testo del nuovo Statuto, il quale viene **allegato sotto la lettera A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- lo schema dei patti parasociali **allegati sotto la lettera B)** alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, "TUEL"), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per le decisioni relative alla "partecipazione dell'ente locale a società di capitali";

VISTO l'art. 149 bis del d. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTI gli articoli 4 e 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

CONSIDERATO che l'acquisizione di quote di partecipazione della società Rivieracqua non comporta nuovi esborsi da parte del Comune, in quanto la quota di € 36.997,50 è già stata versata con disposizione n. 507/2017 e l'eventuale ulteriore quota deriverà dalla conversione in azioni del credito di € 62.183,00 di AIGA nei confronti di Rivieracqua, oggetto di cessione a favore del Comune;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori reso in data 09/09/2024 - **(Allegato C)**;

VISTO il Decreto Legislativo – 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2024 n. 213 del 30 dicembre 2023;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 22/12/2016;

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58 del 30/11/2023, aggiornato con deliberazione consiliare n. 76 del 29/12/2023 dichiarate immediatamente esecutive;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2024, esecutiva, di approvazione e di

assegnazione del P.E.G. 2024/2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano e contabile dal Dirigente dell'Area Finanziaria Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano;

RICHIAMATO il verbale della 3^a Commissione Consiliare Permanente - "*bilancio e programmazione, attività produttive, tributi*", riunitasi il giorno 10/09/2024 e conservato agli atti del presente procedimento;

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale, parte integrante del presente atto e che è conservata agli atti in formato digitale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n° 11, contrari n° 2 (Leuzzi, Nesci), astenuti n° 2 (D'Andrea, Sismondini) resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti – Presenti n° 15 (Panetta assente al momento del voto);

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, l'acquisizione da parte del Comune di Ventimiglia, di un numero di azioni, con valore nominale di € 1,50, corrispondenti all'importo di € 36.997,50 nel capitale sociale di Rivieracqua S.p.A., con sede legale a Imperia;
- 2) DI DARE ATTO che la somma di € 36.997,50 è già stata versata alla società Rivieracqua Spa con disposizione di questo Ente n. 507/2017;
- 3) DI IMPEGNARSI, quando sarà attuato l'accordo di ristrutturazione tra il Comune di Ventimiglia e AIGA Spa in liquidazione, a seguito dell'omologazione del Tribunale fallimentare di Imperia, a convertire il credito di € 62.183,00 di AIGA nei confronti di Rivieracqua, oggetto di cessione al Comune di Ventimiglia, con azioni della società Rivieracqua;
- 4) DI SUBORDINARE l'efficacia di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione e – conseguentemente – la sottoscrizione delle quote alle seguenti condizioni risolutive:
 - a) mantenimento dell'efficacia ed esecutività dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale di Imperia in data 24/06/2024;

- b) individuazione del socio privato in esito alla gara a doppio oggetto e conseguente completamento dell'iter di ristrutturazione della Società conseguente all'omologa degli accordi da parte del Tribunale fallimentare;
 - c) effettuazione dell'apporto finanziario (sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale di Rivieracqua riservato al Socio privato e erogazione del finanziamento) da parte del Socio privato entro il termine previsto dai documenti di cui alla gara europea a doppio oggetto;
- 5) DI APPROVARE la bozza di statuto **allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 6) DI APPROVARE lo schema di patti parasociali **allegato B)** alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 7) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula degli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 8) DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere lo schema di patti parasociali e le eventuali modificazioni o integrazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
- 9) DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società per l'espressione del voto favorevole relativamente allo Statuto allegato, e ai successivi aumenti di capitale sociale con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
- 10) DI TRASMETTERE il presente atto alla Società Rivieracqua S.p.A. affinché ne venga data attuazione;
- 11) DI TRASMETTERE il presente atto al Commissario ad Acta per quanto di competenza;
- 12) DI TRASMETTERE la presente delibera alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 13) DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016;

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere stante la necessità di Rivieracqua Spa di proseguire l'iter di individuazione del socio privato e di identificazione della nuova compagine sociale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n° 15, contrari n° 0, astenuti n° 0 resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti – Presenti n° 15 (Panetta assente al momento del voto);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Monica Veziano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Roberto Nazzari

STATUTO DELLA SOCIETÀ

RIVIERACQUA S.P.A.

..*

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO E DURATA – SOCI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1. Ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, delle vigenti disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, di servizi pubblici locali di interesse economico, nonché della disciplina relativa agli Enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26 è costituita una società per azioni denominata “**Rivieracqua Società per Azioni**” ovvero, in forma abbreviata, “**Rivieracqua S.p.A.**”.

1.2. La Società – a capitale misto pubblico-privato – è costituita a norma dell’articolo 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni ed è sottoposta al controllo congiunto degli Enti locali soci, ai sensi dell’articolo 2, c. 1, lett. b) e m), del medesimo decreto.

*

Articolo 2 – Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Imperia, all’indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese. È facoltà dell’organo amministrativo trasferire, in ogni tempo, la sede legale della società sul territorio del Comune di Imperia.

2.2. La Società istituisce e mantiene una propria sede secondaria sul territorio del Comune di Sanremo, all’indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese. Inoltre, con decisione dell’organo amministrativo, la Società ha facoltà di istituire ulteriori filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli esclusivamente sul territorio dei Comuni ove la Società esercita, di tempo in tempo, in tutto o in parte, le funzioni di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

*

Articolo 3 – Durata

3.1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2042 e i Soci si danno atto che tale scadenza rende la Società a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437, c. 2, del Codice civile. La durata della Società può essere, in ogni caso, prorogata una o più volte con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria dei soci, laddove tale proroga sia consentita dalle vigenti disposizioni di legge, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

3.2. La Società può sciogliersi anticipatamente per deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, ovvero per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge o dal presente statuto.

3.3. È causa di scioglimento della Società la revoca, divenuta definitiva poiché inoppugnabile o all'esito dei relativi giudizi di impugnazione, e/o comunque la cessazione anticipata, per qualunque causa, dell'affidamento – alla Società medesima – della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese. Al verificarsi della predetta causa di scioglimento, l'organo amministrativo convoca senza ritardo l'assemblea dei soci, in adunanza straordinaria, per deliberare in ordine all'accertamento della causa di scioglimento stessa, alla liquidazione della Società e alla nomina dei liquidatori.

*

Articolo 4 – Soci

4.1. Sono soci della Società, ed esercitano sulla medesima il controllo congiunto, i Comuni sul territorio dei quali la società esercita, in tutto o in parte, le funzioni di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero le forme aggregative tra i Comuni stessi, anche costituite in forma consortile, le aziende speciali e le società a partecipazione interamente pubblica, sottoposte a controllo analogo, anche congiunto, dei Comuni stessi (di seguito anche “**Soci Pubblici**”).

4.2. È, inoltre, socio della Società l'operatore economico, selezionato per il tramite di procedura di gara (a doppio oggetto), ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale socio privato operativo (di seguito anche “**Socio Privato**”).

*

Articolo 5 – Oggetto sociale

5.1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, o di parti di esso, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese, nonché la progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi e le opere a tale Servizio necessari, funzionali e destinati, ai sensi della disciplina normativa vigente, nonché di tutti gli atti di regolazione e programmazione alla Società applicabili.

5.2. La Società non può essere affidataria di servizi, attività o prestazioni diverse da quelle di cui al comma precedente, ancorché affidati dai Soci Pubblici, né può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi, lavori o forniture, nemmeno nell'ambito di un operatore economico plurisoggettivo.

5.3. La Società può svolgere altre attività previste dalla legge, purché accessorie e strumentali all'attività principale, di cui al comma precedente. Le attività esercitate in via secondaria dovranno avere contabilità separata.

5.4. Le attività' accessorie e strumentali di cui al precedente comma 5.3 potranno consistere in operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, di credito e di garanzia, a condizione che tali attività risultino necessarie e strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non siano svolte nei confronti del pubblico.

5.5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società si avvale delle prestazioni accessorie poste a carico del Socio Privato, previste dal presente statuto. La Società, inoltre, laddove non vi provveda direttamente, può affidare ad altri operatori economici lavori, servizi e forniture funzionali e necessari alla gestione del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

5.6. Tutte le attività della Società sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di attività riservate. È esclusa qualunque attività finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. La Società non esercita attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché tutte le attività previste dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successive modifiche e integrazioni.

.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI – PRESTAZIONI ACCESSORIE – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 – Capitale sociale e Azioni

6.1. Il capitale sociale della Società è fissato in euro [*].

6.2. Il capitale sociale è suddiviso in azioni, indivisibili e nominative, come di seguito:

6.2.a. [*] azioni di categoria "A", del valore nominale di euro [*], riservate ai Soci Pubblici, postergate nelle perdite ai sensi dell'articolo 7.5 del presente statuto;

6.2.b. [*] azioni di categoria "B", del valore nominale di euro [*], riservate al Socio Privato, con prestazioni accessorie e privilegiate rispetto alla partecipazione agli utili, in conformità alle disposizioni del presente statuto.

6.3. La partecipazione al capitale di ciascun Socio è in ogni caso rappresentata da azioni. A ciascun Socio è attribuito un numero di azioni proporzionale al capitale sottoscritto e per valore non superiore a quello del suo conferimento, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 6.4.

6.4. In sede di aumento del capitale sociale tramite nuovi conferimenti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci, ai soli Soci Pubblici conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore dei conferimenti stessi, purché non superiore a tale valore.

6.5. Le azioni di categoria diversa conferiscono ai Soci che ne sono titolari diritti diversi, ai sensi dell'articolo 2348 e seguenti del Codice civile. Tutte le azioni che appartengono alla medesima categoria conferiscono ai titolari eguali diritti. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o modificano le prestazioni accessorie che competono a una categoria di azioni devono essere approvate preventivamente anche dall'assemblea speciale dei Soci titolari di tale categoria di azioni. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei Soci.

6.6. La Società non ha l'obbligo di emettere certificati azionari, se non richiesti dal Socio. In ogni caso, la Società può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

6.7. La qualifica di Socio, nei rapporti con la società, si acquista con l'iscrizione nel libro dei Soci.

*

Articolo 7 – Aumento e riduzione del capitale sociale

7.1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale delle riserve o di altri fondi disponibili, con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci.

7.2. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci, l'organo amministrativo può essere autorizzato ad aumentare una o più volte il capitale sociale sino a un ammontare predeterminato, per il periodo massimo di cinque anni della deliberazione stessa, fermo restando il vincolo di cui al successivo comma 7.6.

7.3. Il capitale sociale può essere ridotto, nei casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. La riduzione può avere luogo anche mediante liberazione dei Soci dai versamenti ancora dovuti, ovvero mediante rimborso del capitale ai Soci, nei limiti di legge.

7.4. In caso di riduzione del capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci indica le motivazioni e le modalità di tale riduzione. La deliberazione di riduzione del capitale sociale con liberazione dei Soci dai versamenti ancora dovuti, ovvero mediante rimborso, può essere eseguita decorso il termine di tre mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale per titolo o ragione anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

7.5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite la stessa avverrà, nell'ordine, dapprima tramite proporzionale annullamento delle azioni di categoria "B", sino al loro esaurimento e – solo da ultimo – tramite proporzionale annullamento delle azioni di categoria "A".

7.6. In ogni caso, il valore nominale delle azioni di categoria “B” non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) né superiore al 49% (quarantanove per cento) della somma del valore nominale delle azioni di categoria “A” e “B”.

7.7. Tenuto conto del vincolo di cui al precedente comma 7.6, nel caso in cui il valore nominale delle azioni di categoria “B” scenda al di sotto della percentuale minima di cui al precedente comma 7.6. si procede, nella medesima assemblea dei Soci, ovvero in altra, tempestivamente convocata dall’organo amministrativo, in adunanza straordinaria, ad aumento di capitale a pagamento riservato al Socio Privato, con emissione di azioni di categoria “B”, sino a concorrenza della percentuale minima richiesta, ovvero alla maggior percentuale, non superiore al 49% (quarantanove per cento) indicata dal Socio Privato. La mancata sottoscrizione, da parte del Socio Privato, delle azioni di categoria “B” emesse in esito all’aumento di capitale, costituisce causa di esclusione del Socio Privato medesimo. Si applica la procedura di cui all’articolo 25.

7.8. Tenuto conto del vincolo di cui al precedente comma 7.6, nel caso in cui il valore nominale delle azioni di categoria “B” sia superiore alla percentuale massima di cui al comma 7.6. si procede, nella medesima assemblea dei Soci, ovvero in altra, tempestivamente convocata dall’organo amministrativo, in adunanza straordinaria, alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni di categoria “B”, eccedenti tale percentuale. È esclusa la partecipazione al voto delle azioni di categoria “B” per la deliberazione che approva la sostituzione.

*

Articolo 8 – Limiti alla circolazione delle azioni – Prelazione e opzione

8.1. Le azioni di categoria “A” possono essere sottoscritte da e trasferite esclusivamente a Soci Pubblici, con esclusione di qualunque altro terzo cessionario. È escluso il diritto di prelazione. In caso di aumento di capitale a pagamento, il quale preveda l’emissione di azioni di categoria “A”, si applica la disciplina del diritto di opzione di cui all’articolo 2441 del Codice civile.

8.2. Le azioni di categoria “B” possono essere sottoscritte esclusivamente dal Socio Privato. Tali azioni possono essere trasferite, esclusivamente in blocco e nella loro totalità:

8.2.a. all’operatore economico succeduto al Socio Privato, nei casi previsti dall’articolo 120, c. 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero

8.2.b. ad altro operatore economico, che sia selezionato dalla Provincia di Imperia in qualità di Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale, tramite procedura di gara (a doppio oggetto), ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese.

8.3. I trasferimenti delle azioni occorsi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono annotati nel libro dei Soci e sono sempre inopponibili alla Società.

*

Articolo 9 – Pegno e garanzie

È vietata la costituzione di pegno o di qualunque altra forma di garanzia sulle azioni, nonché di diritti di usufrutto e di qualsiasi altro diritto che comporti il trasferimento, anche temporaneo, dei diritti di voto spettanti alle azioni.

*

Articolo 10 – Prestazioni accessorie e loro remunerazione

10.1. Le azioni di categoria “B” sono gravate delle seguenti prestazioni accessorie:

10.1.a. organizzazione, supervisione e direzione dell’attività gestionale, da svolgersi mediante la struttura propria della Società. A tal fine il Socio Privato potrà concedere in godimento o trasferire alla Società uno o più beni facenti parte del proprio complesso aziendale, a condizione che questi siano concessi in godimento o trasferiti a un prezzo coerente con i valori di mercato;

10.1.b. esecuzione delle attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese, nonché fornitura di altri servizi e attività di gestione, il tutto come definito dal Capitolato delle Prestazioni posto a base della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Socio Privato, come eventualmente integrato all’esito della procedura stessa, in ragione dell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario.

10.2. L’esecuzione delle prestazioni accessorie a carico delle azioni di categoria “B”, di cui al paragrafo 10.1.a. non dà diritto a remunerazione.

10.3. L’esecuzione delle prestazioni accessorie a carico delle azioni di categoria “B”, di cui al paragrafo 10.1.b. dà diritto a remunerazione secondo gli importi e le modalità previsti dal Capitolato delle Prestazioni, posto a base della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Socio Privato, come eventualmente integrato all’esito della procedura stessa, in ragione dell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario.

10.4. Il trasferimento delle azioni di tipo “B” comporta il trasferimento delle prestazioni accessorie da cui tali azioni sono gravate e la successione nei relativi contratti, di cui al comma 10.3.

*

Articolo 11 – Obbligazioni

11.1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice civile, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia. L'emissione è deliberata dall'assemblea ordinaria dei Soci.

11.2. È esclusa l'emissione di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari.

*

Articolo 12 – Patrimoni destinati

12.1 È sempre vietata la costituzione di patrimoni destinati, di cui all'articolo 2447-*bis* del Codice civile.

*

Articolo 13 – Equilibrio economico – Utili e perdite

13.1. La gestione della società è ispirata al perseguimento dell'equilibrio economico, in armonia con i principi che regolano l'affidamento e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, di cui alla Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., agli atti di regolazione e a quelli di programmazione applicabili.

13.2. Gli utili netti sono destinati a riserva legale, per quota almeno pari a 1/20 (un ventesimo) degli stessi, per ciascun esercizio, sino a che la riserva non abbia raggiunto un valore almeno pari a 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

13.3. Il diritto dei Soci di partecipare all'utile, per ciascuna categoria di azioni, è disciplinato come segue: [disciplina e misura della partecipazione più che proporzionale per le azioni di categoria B].

13.4. La distribuzione dell'utile è deliberata dall'assemblea dei Soci in adunanza ordinaria.

13.5. Alla copertura delle perdite la Società provvede, dapprima mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, incluse le riserve da sovrapprezzo, poi di quelle non distribuibili, compresa la riserva legale, poi di quelle indisponibili, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che ne permettono l'impiego, e successivamente con riduzione del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale avviene con le modalità di cui all'articolo 7.5 e commi seguenti.

*

Articolo 14 – Finanziamento

14.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica.

14.2. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 del Codice civile, essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

..*

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 – Organi della Società

15.1. Sono organi della società:

15.1.a. l'Assemblea;

15.1.b. il Consiglio di Amministrazione;

15.1.c. il Collegio Sindacale.

15.2. È sempre vietata l'istituzione di organi diversi o ulteriori rispetto.

..*

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16 – Convocazione – Partecipazione

16.1. L'assemblea della Società è ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'articolo 2368 del Codice civile.

16.2. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, tramite avviso scritto a firma del Presidente, ovvero in mancanza dell'Amministratore Delegato, ovvero in mancanza di questi dal più anziano d'età tra gli altri amministratori, trasmesso ai Soci, ai sensi dell'articolo 2366, c. 3, del Codice civile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione indica, altresì, la data e l'ora per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.3. L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, fatta salva la facoltà di un maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni indicate nell'articolo 2634, c.2, del Codice civile.

16.4. L'assemblea può essere convocata, inoltre, in qualunque momento **qualora** il Presidente o, in mancanza, l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 16.2, lo ritengano opportuno, ovvero, a norma dell'articolo 2367 del Codice civile, qualora ne

facciano richiesta scritta al Presidente o all'Amministratore Delegato tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

16.5. L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale, ovvero in località diverse, sul territorio dei Comuni Soci Pubblici. L'assemblea può essere convocata e può tenersi, in tutto o in parte, anche tramite strumenti di tele/videoconferenza, purché di tale modalità sia data espressa comunicazione nell'avviso di convocazione specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire la partecipazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di udire gli interventi, partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e prendere parte alle votazioni. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

16.6. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel relativo libro e tutti quei Soci che abbiano depositato le loro azioni - se emesse -, entro il termine di tre giorni antecedenti la data prevista per l'adunanza, presso la sede della Società che ne rilascia ricevuta. All'assemblea può inoltre partecipare, nel caso in cui la Società abbia emesso obbligazioni, un rappresentante comune degli obbligazionisti.

16.7. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta, da trasmettere alla Società a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di tre giorni antecedenti la data prevista per l'adunanza, unitamente a copia del documento di identità del delegante, ovvero consegnata a mani, al segretario dell'assemblea, il giorno dell'adunanza. Ciascun delegato non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

*

Articolo 17 – Quorum e funzionamento

17.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o indisponibilità, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di assenza o indisponibilità di quest'ultimo, da chi sia designato dall'assemblea stessa, a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirige e regola lo svolgimento della discussione e degli interventi, mantenendo l'ordine, indice le votazioni, determinandone i tempi e le modalità, e ne accerta il risultato.

17.2. In apertura dei lavori, l'assemblea, su proposta del presidente della medesima, nomina un segretario, scelto anche tra persone estranee alla società. Nel caso in cui ciò sia richiesto dalla legge, ovvero nel caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio, scelto dal presidente stesso. Il segretario redige processo verbale dell'adunanza a norma dell'articolo 2375 del Codice civile. Il verbale è iscritto nel libro di cui all'articolo 2421, c. 1, n. 3), del Codice civile.

17.3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto, delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto, delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato.

17.4. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

*

Articolo 18 – Diritti di voto e Diritti speciali

18.1. A ciascuna azione di categoria "A" e "B" spetta un solo diritto di voto.

18.2. La delibera di scioglimento anticipato e liquidazione della Società non richiede l'approvazione dell'assemblea speciale dei Soci titolari di azioni di categoria "B".

*

Articolo 19 – Attribuzioni

19.1. Spettano all'assemblea ordinaria le competenze di cui all'articolo 2364 del Codice civile. L'assemblea ordinaria, in particolare:

19.1.a. approva il bilancio di esercizio della Società e delibera sulla distribuzione degli utili;

19.1.b. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

19.1.c. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nei limiti di cui all'articolo 11, c. 6, del d.lgs. n. 175/2016, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in qualunque forma;

19.1.d. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

19.1.e. delibera sulle materie attribuite dalla legge e dallo statuto alle competenze dell'assemblea.

19.2. Spettano, inoltre, all'assemblea ordinaria:

19.2.a. l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e della relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016;

19.2.b. l'autorizzazione, a norma dell'articolo 2364, c. 1, n. 5), del Codice civile, al trasferimento, a qualsiasi titolo, o all'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, alla costituzione di nuove società o all'acquisto o al trasferimento di partecipazioni in società;

19.2.c. l'autorizzazione, a norma dell'articolo 2364, c. 1, n. 5), del Codice civile, al compimento di operazioni inerenti alla proprietà o comunque alla disponibilità di beni funzionali al Servizio Idrico Integrato, di valore superiore a euro [*];

19.2.d. l'autorizzazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente a norma dell'articolo 11, c. 9, lett. A) del d.lgs. n. 175/2016.

19.3. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai paragrafi 19.2.b. e 19.2.c. è necessario, oltre alla maggioranza prevista dall'articolo 17.3, il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto spettanti alle azioni di categoria "B".

19.4. Spettano all'assemblea straordinaria le competenze di cui all'articolo 2365 del Codice civile. In specie l'assemblea straordinaria delibera:

19.4.a. sulle modificazioni dello statuto, dei diritti e delle prestazioni accessorie previste per categoria di azioni;

19.4.b. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

19.4.c. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge.

19.5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai paragrafi 19.4.a. è necessario, oltre alla maggioranza prevista dall'articolo 17.4., anche il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto spettanti alle azioni di categoria "B", ovvero la delibera favorevole dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni di categoria "B".

19.6. Sono comunque vietate e costituiscono causa di scioglimento della Società le delibere dell'assemblea che comportino la modifica delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società e – in ogni caso – quelle la cui approvazione comporti una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.

.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20 – Consiglio di amministrazione – Composizione e nomina

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, dei quali tre eletti dall'assemblea ordinaria, a norma dell'articolo 19, e due nominati dai Soci Pubblici titolari

di azioni di categoria “A”, a norma dell’articolo 2449 del Codice civile, con le modalità di cui al successivo comma 20.2.

20.2. A norma dell’articolo 2449 del Codice civile spetta al Socio titolare del maggior numero di azioni di categoria “A”, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Spetta, inoltre, al Socio titolare di azioni di categoria “A”, immediatamente successivo per numero di azioni, la nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del presente comma spetta solamente ai soci che li hanno nominati.

20.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità previsti per gli amministratori di società per azioni, nonché gli altri requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016. Si applicano, inoltre, gli ulteriori requisiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di inconferibilità previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dalle altre disposizioni di legge in materia. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, e se nominati vi decadono, coloro che abbiano liti pendenti con la Società, nonché gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o i dipendenti dei Soci Pubblici.

20.4. La designazione e l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto dei criteri previsti dalla l. 12 luglio 2011, n. 120.

20.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre nominati per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ai sensi dell’articolo 2383, c. 2, del Codice civile. Essi possono essere nominati per mandati successivi. Essi decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui incorrano nelle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto. L’accertamento rispetto alla sussistenza di una causa di ineleggibilità compete all’assemblea ordinaria dei soci.

20.6. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell’articolo 2449 del Codice civile, il Socio titolare di azioni di categoria “A” che aveva nominato il componente venuto meno deve provvedere, senza indugio, a nuova nomina. Il componente del Consiglio di Amministrazione così nominato resta in carica sino al termine del mandato in corso.

20.7. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare il componente del Consiglio di Amministrazione eletto dall’assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l’assemblea stessa per procedere alla sostituzione. Il componente del Consiglio di Amministrazione così nominato resta in carica sino al termine del mandato in corso.

20.8. Qualora, nel corso del mandato, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Consiglio medesimo decade. Esso provvede al disbrigo dei soli affari ordinari sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. All’uopo, il Presidente o in mancanza

L'Amministratore Delegato, invita i Soci cui spetti a formulare le nomine previste dal comma 20.2., ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, assegnando loro un congruo termine, e convoca – entro e non oltre trenta giorni – l'assemblea ordinaria per procedere all'elezione del restante componente del Consiglio di Amministrazione.

*

Articolo 21 – Poteri e Deleghe

21.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e vi provvede, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea e ai Soci. Esso compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto del piano industriale e dei piani strategici della Società, approvati dall'assemblea dei soci.

21.2. Nel corso della sua prima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente e attribuisce al medesimo le deleghe preventivamente autorizzate dall'assemblea ordinaria, a norma dell'art. 11, c. 9, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016. Al Presidente spetta la rappresentanza legale generale della società nei confronti di terzi.

21.3. Nel corso della medesima seduta, inoltre, il Consiglio di Amministrazione designa l'Amministratore Delegato e attribuisce allo stesso tutte le deleghe di seguito indicate nel prospetto allegato al presente statuto sotto il numero "1" per farne parte integrante e sostanziale. All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti ulteriori poteri che la legge o il presente statuto non riservino al Consiglio di Amministrazione. All'amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società nelle materie oggetto di delega.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare gli stessi o ulteriori poteri, a componenti diversi dall'Amministratore Delegato o dal Presidente, ovvero a comitati ristretti costituiti da propri componenti.

21.5. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle materie sottoposte all'approvazione dello stesso dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, nonché su tutte le materie che non siano oggetto di delega.

21.6. Sono, inoltre, riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega:

21.6.a. l'approvazione delle proposte di bilancio e delle situazioni economico-patrimoniali infrannuali, da sottoporre all'assemblea ordinaria;

21.6.b. la verifica della conformità del piano industriale e sue modifiche al piano dell'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese e sua approvazione;

21.6.c. predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'assemblea ordinaria;

21.6.d. ferma l'autorizzazione di cui all'articolo 19, il trasferimento, a qualsiasi titolo, o l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni in società;

21.6.e. ferma l'autorizzazione di cui all'articolo 19, il compimento di operazioni inerenti alla proprietà o alla disponibilità di beni funzionali al Servizio Idrico Integrato, di valore superiore a euro **1***;

21.6.f. predisposizione del bilancio di sostenibilità e del progetto di bilancio integrato.

21.7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un proprio segretario, anche tra professionisti esterni alla Società. Il segretario assicura la redazione del processo verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

*

Articolo 22 – Funzionamento

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero in caso di assenza o impedimento di questo, da un amministratore, con avviso da trasmettere a tutti i componenti e al Collegio Sindacale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione. Per i casi di somma urgenza, il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato e si riunisce, di norma, presso la sede sociale, ovvero in località diverse, sul territorio dei Comuni Soci Pubblici. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato e può tenersi, in tutto o in parte, anche tramite strumenti di tele/videoconferenza, purché di tale modalità sia data espressa comunicazione nell'avviso di convocazione specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire la partecipazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di udire gli interventi, partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e prendere parte alle votazioni. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, ove nominato.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un componente del Consiglio medesimo o il Collegio Sindacale.

22.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide ove partecipino alle stesse la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, non computando le astensioni. In caso di parità di voti, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, prevale il voto dell'Amministratore Delegato ovvero, in assenza di questi, il voto del Presidente.

22.5. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, a cura del segretario, ove nominato, o di un componente del Consiglio stesso. Il verbale è conservato nel libro di cui all'articolo 2421, c. 1, n. 4) del Codice civile.

22.6. Le deliberazioni di cui all'articolo 21.5, nonché le deliberazioni su tutte le materie che costituiscono oggetto di delega all'Amministratore Delegato, sono assunte con il voto favorevole di quest'ultimo e, in mancanza, si intendono respinte.

*

Articolo 23 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

23.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Esso esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. I sindaci hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'assemblea dei Soci, delle assemblee speciali dei Soci titolari di azioni di categoria e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

23.2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria che determina, altresì, i compensi spettanti ai sindaci, a norma dell'articolo 19. Il Collegio Sindacale dura in carica per il periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

23.3. I sindaci sono nominati tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni applicabili alla Società.

23.4. Al Collegio Sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti.

23.5. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.6. L'incarico al revisore contabile o alla società di revisione è conferito dall'assemblea che determina, altresì, il compenso spettante per tale incarico, a norma dell'articolo 19. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

23.7. Spettano al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società le attribuzioni previste dall'articolo 2409-*bis* del Codice civile.

.

TITOLO IV

BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

24.1. L'esercizio della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

24.2. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione (con espressa indicazione degli strumenti adottati dalla Società e dei programmi di valutazione del rischio aziendale) e alla relazione del Collegio Sindacale sono trasmessi ai Soci e depositati presso la sede della Società con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza dell'assemblea convocata per l'approvazione.

24.3. La nota integrativa al bilancio di esercizio deve riportare la contabilità relativa ad eventuali attività diverse.

.

TITOLO V

ESCLUSIONE E RECESSO – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – NORME FINALI

Articolo 25 – Esclusione del socio

25.1. L'esclusione del Socio Privato, per giusta causa, può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, ove ricorra uno dei seguenti casi:

25.1.a. grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dallo Statuto e delle prestazioni accessorie;

25.1.b sopravvenuta perdita dei requisiti che ne hanno determinato la selezione;

25.1.c. sopravvenuta inefficacia del provvedimento di selezione del Socio Privato;

25.1.d. risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico;

25.1.e. grave inadempimento nella realizzazione delle attività previste dal piano d'ambito della Società;

25.1.f. mancato rispetto, da parte del Socio Privato, delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

25.2. Ciascun Socio Pubblico può notificare al Presidente e al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una causa di esclusione, prevista dal comma 25.1. che precede. Ricevuta la comunicazione del Socio Pubblico, il Presidente ne dà notizia al Socio Privato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Socio Privato fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni e deduzioni.

25.3. Ricevute le deduzioni del Socio Privato o decorso inutilmente il termine a ciò previsto, il Presidente convoca l'assemblea straordinaria, allegando all'avviso di convocazione la comunicazione notificata dal Socio Pubblico segnalante, la comunicazione fatta al Socio Privato e le eventuali deduzioni di questo.

25.4. L'esclusione del Socio Pubblico è deliberata dall'assemblea straordinaria con il solo voto dei Soci titolari di azioni di categoria "A", a maggioranza assoluta dei Soci medesimi. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione, nel termine di 30 (trenta) giorni, a norma dell'articolo 2287 del Codice civile.

25.5. La Liquidazione Giudiziale del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di contestazione previsto dal presente articolo.

25.6. In caso di esclusione del Socio Privato spetta al medesimo un valore di liquidazione delle azioni, determinato a norma dell'articolo 2437-ter del Codice civile, tenuto conto della disciplina di regolazione *pro tempore* vigente per il Servizio Idrico Integrato, che deve essere liquidato entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento di esclusione. È dovuto, inoltre, al Socio Privato escluso, entro il medesimo termine, il rimborso degli eventuali finanziamenti erogati in favore della Società e l'integrale pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni accessorie eseguite.

25.7. In caso di mancato accordo tra i Soci con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione spettante al Socio Privato e degli altri rimborsi e corrispettivi di cui al precedente paragrafo 25.6, la determinazione di tali valori è rimessa ad un esperto arbitratore, designato dal Presidente del Tribunale di Imperia, su istanza della parte più diligente, tra i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'esperto arbitratore così nominato, a norma dell'articolo 1349 del Codice civile, decide – con efficacia contrattuale – secondo il proprio apprezzamento, nel rispetto dei principi contabili applicabili alla Società. L'esperto arbitratore trasmette ai Soci la propria proposta di determinazione entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del relativo incarico. È facoltà dei Soci Pubblici, congiuntamente, e del Socio Privato, tramite propri esperti consulenti, trasmettere all'esperto arbitratore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, le proprie osservazioni in merito alla proposta di determinazione. L'esperto arbitratore trasmette ai Soci la propria determinazione finale entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, dando atto delle osservazioni eventualmente pervenute e dei motivi per i quali, nel caso, le medesime non sono state accolte.

25.8. In alternativa alla liquidazione delle azioni di categoria "B" di proprietà del Socio Privato, la Società ha il diritto di ottenerne il trasferimento, anche senza il consenso del Socio Privato (che è pertanto obbligato alla cessione), a titolo oneroso, a un soggetto terzo, individuato con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 175/2016, a fronte di un corrispettivo per la cessione pari al valore che al Socio sarebbe spettato in sede di liquidazione. È posto a carico del cessionario il rimborso

degli eventuali finanziamenti erogati in favore della Società dal Socio escluso e l'integrale pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni accessorie eseguite.

25.9. In caso di esclusione del Socio Privato è sempre fatto salvo il diritto di domandare il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del Socio Privato medesimo.

*

Articolo 26 – Recesso del Socio Privato

26.1. Il Socio Privato ha diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'articolo 2437, c. 1, del Codice civile. Al recesso del Socio Privato si applica, con riguardo ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione, le disposizioni degli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice civile. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del Codice civile, il terzo cessionario delle azioni del Socio Privato receduto deve essere selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 175/2016.

26.2. È dovuto, inoltre, al Socio Privato receduto, entro il medesimo termine previsto per la liquidazione delle azioni, il rimborso degli eventuali finanziamenti erogati in favore della Società e l'integrale pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni accessorie eseguite.

26.3. Il Socio Privato che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

26.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

*

Articolo 27 – Cause di scioglimento

27.1. La Società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2484, c. 1, del Codice civile, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

27.2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'assemblea straordinaria, per deliberare in ordine all'accertamento della causa di scioglimento stessa, alla liquidazione della Società e alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri.

27.3. La Società si scioglie, inoltre, per decisione dei Soci, la quale deve essere assunta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. In tal caso, nella stessa assemblea, i Soci deliberano altresì in relazione alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri.

*

Articolo 28 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Rivieracqua S.p.A.

Deleghe spettanti all'Amministratore Delegato

- a. compimento di tutti gli atti previsti nel piano industriale, nel budget annuale e nei piani strategici (e loro successive modifiche), così come risultano approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci, incluso il potere di contrarre finanziamenti e/o prestiti di qualsiasi genere, sottoscrivere fidejussioni e/o concedere garanzie in favore di terzi, sottoscrivere fidejussioni e/o acquisire altre garanzie in favore della società, esclusivamente in funzione delle operazioni previste nel budget annuale e nei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- b. compimento di tutti gli atti di gestione non previsti dal piano industriale, dal budget annuale o dai piani strategici (e loro successive modifiche), purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione, o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore a euro [*];
- c. predisposizione del piano industriale, in coerenza con il piano dell' Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Imperiese, del budget annuale e dei piani strategici della Società;
- d. potere di proposta al Consiglio di Amministrazione, in relazione a tutte le materie riservate a quest'ultimo, ivi incluse quelle che necessitano della preventiva autorizzazione assembleare;
- e. gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, con facoltà di negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, che dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
- f. nomina del Direttore Generale e di eventuali procuratori e institori della Società, con ampia facoltà di determinarne i poteri, le funzioni e le attribuzioni, entro i limiti delle deleghe spettanti all'Amministratore Delegato stesso;
- g. stipula, modifica e risoluzione dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- h. esercizio di tutti i poteri e titolarità delle responsabilità spettanti al datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con facoltà di subdelega;
- i. stipula di convenzioni e/o accordi con i Soci Pubblici e con loro forme associative per l'erogazione dei servizi di competenza della Società;

- j. conclusione di contratti il cui valore non ecceda la soglia di euro [*], fatta eccezione per quelli già previsti e autorizzati ai sensi della lettera a.;
- k. esercizio del diritto di voto in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società in altri enti e/o persone giuridiche, nel rispetto delle linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione;
- l. gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni in genere;
- m. promozione e/o definizione di qualsivoglia controversia e/o giudizio e/o altro procedimento di qualsiasi natura;
- n. compimento di operazioni di carattere puramente finanziario il cui valore non ecceda la soglia di euro [*], fatta eccezione per quelle già previste e autorizzate ai sensi della lettera a.;
- o. compimento di operazioni con parti correlate il cui valore non ecceda la soglia di euro [*] e sia in linea con le prevalenti condizioni di mercato.

PATTO PARASOCIALE DELLA SOCIETÀ RIVIERACQUA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice civile e dell'art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Tra

[]

(di seguito singolarmente un “Socio Pubblico” e collettivamente i “Soci Pubblici”)

– dall'altra parte –

e

[]

(di seguito “Socio Privato”)

– dall'altra parte –

(i Soci Pubblici e il Socio Privato di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” e, ciascuno di essi, una “Parte”).

* * *

PREMESSO CHE:

- A. Rivieracqua S.p.A., con sede in Imperia (IM), Lungomare Amerigo Vespucci n. 5 (18100) codice fiscale, partita IVA e numero 01567890080 di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia - Savona (di seguito “RA” o la “Società”) è una società per azioni, costituita ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, nonché dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26, con capitale misto pubblico-privato, sottoposta al controllo congiunto dei Soci Pubblici, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016.
- B. A norma dell'art. 5 dello Statuto della Società, la stessa ha – quale oggetto sociale esclusivo – la gestione e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, o di parti di esso, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito “SII”), per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia (di seguito “ATO Ovest”), nonché la realizzazione di tutti gli interventi e le opere necessari, funzionali e destinati al SII nell'ATO Ovest, ai sensi della disciplina normativa vigente, nonché di tutti gli atti di regolazione e programmazione alla Società applicabili.
- C. La Società è affidataria, sino al 31 dicembre 2042, del SII per l'ATO Ovest, in forza di [provvedimento], nonché della successiva convenzione, con valore di contratto di servizio, conclusa tra la Società stessa e la Provincia di Imperia, nella sua qualità di Ente di Governo dell'ATO Ovest, il [] (di seguito “Convenzione”), secondo il modello della società mista. All'uopo il Socio Privato è stato selezionato dalla Provincia di Imperia, nella sua qualità di Ente di Governo dell'ATO Ovest (di seguito “EGATO”), in esito a procedura di gara c.d. a doppio oggetto, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, CIG n.: [] (la “Procedura”), aggiudicata in via definitiva il [], contestualmente all'affidamento del SII per l'ATO Ovest.
- D. In esito all'aggiudicazione della Procedura, il Socio Privato è tenuto sottoscrivere e immediatamente liberare l'aumento di capitale riservato, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società, il [], pari a complessivi euro [], di cui euro [] per capitale sociale ed euro [] per sovrapprezzo (l'“Aumento di Capitale”). All'esito, in conformità allo Statuto di RA, il Socio Privato diverrà, titolare di n. [] Azioni di categoria “B”, per un valore nominale di euro [], corrispondenti al []% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società.
- E. In esito al medesimo aumento di capitale, i Soci Pubblici saranno titolari complessivamente di n. [] Azioni di categoria “A”, per un valore nominale di euro [] e disporranno collettivamente del []% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società.
- F. L'art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016 consente, in deroga all'art. 2341-bis del Codice civile, che i patti

parasociali relativi alle società a capitale pubblico-privato abbiano durata conforme a quella dell'affidamento in relazione al quale tali società sono state costituite. Pertanto, con il presente patto (il “**Patto**”), alla luce di tutto quanto precede, le Parti intendono regolare – per l'intera durata dell'affidamento del SII nell'ATO Ovest alla Società, in via convenzionale – alcuni dei rapporti che tra le stesse intercorreranno, in relazione a RA, in esito all'esecuzione dell'Aumento di Capitale e alla sua liberazione da parte del Socio Privato con particolare riguardo ai principi di gestione della Società, ad eventuali oneri correlati all'attività di gestione del SII nell'ATO Ovest, alla composizione degli organi sociali della Società nonché al loro funzionamento (ivi inclusa l'attribuzione di deleghe a uno o più amministratori), alla gestione e all'amministrazione della Società, alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale, nonché all'attribuzione, in favore delle Parti, di specifiche opzioni di acquisto e di vendita di Azioni della Società.

* * *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Interpretazione, Premesse, Allegati e Definizioni

- 1.1 Nel presente Patto, salvo ove diversamente stabilito, il riferimento a una Parte, a un Articolo o a un Allegato si intende quale riferimento a una Parte, un Articolo o un Allegato del presente Contratto.
- 1.2 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.3 Il termine “include” e “incluso” significa senza limitazioni; il singolare include il plurale e viceversa, il maschile include il femminile e viceversa.
- 1.4 In caso di contrasto o incongruenza tra un termine contenuto nel presente Patto e uno o più termini contenuti negli Allegati o in altro documento relativo alla Società, prevarrà il termine contenuto nel presente Patto, fatto salvo il caso in cui il relativo Allegato o altro documento relativo alla Società espressamente preveda che il termine in esso contenuto debba prevalere sul termine contenuto nel presente Patto. Le espressioni “farà sì”, “faranno sì”, “farà in modo che” o “faranno in modo che”, ovunque esse ricorrano, implicano promessa dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile.
- 1.5 I titoli e le rubriche delle Parti e degli Articoli del presente Patto sono stati inseriti a meri fini di chiarezza e non hanno rilevanza alcuna per l'interpretazione del presente Patto.
- 1.6 I termini e le espressioni di seguito indicati si applicano al presente Patto e hanno il significato indicato di fianco a ciascuno di essi, sia che gli stessi siano utilizzati al singolare sia al plurale, salvo ove risulti diversamente:
 - (i) “**Amministratori Eletti**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.1.
 - (ii) “**Amministratori Privati**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.4(ii).
 - (iii) “**Amministratori Pubblici**” significa congiuntamente l'Amministratore Pubblico Eletto e gli Amministratori Pubblici Nominati, come *infra* definiti agli Articoli e 1.6(iv) e 1.6(v).
 - (iv) “**Amministratore Pubblico Eletto**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.4(i).
 - (v) “**Amministratori Pubblici Nominati**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.1.
 - (vi) “**Ambito**”, “**ATO**” o “**ATO Ovest**” significa l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia, della Regione Liguria.
 - (vii) “**Aumento di Capitale**” significa l'aumento di capitale della Società, riservato al Socio Privato, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società, il [●], pari a complessivi euro [●], di cui euro [●] per capitale sociale ed euro [●] per sovrapprezzo, in esito al quale RA ha emesso n. [●] Azioni di categoria “B”, per un valore nominale di euro [●], corrispondenti al [●]% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società. .

- (viii) “**Azioni A**” significa le Azioni di categoria “A” emesse dalla Società, in conformità all’art. 7 dello Statuto, di proprietà dei Soci Pubblici.
- (ix) “**Azioni B**” significa le Azioni di categoria “B” emesse dalla Società, in conformità all’art. 7 dello Statuto, di proprietà del Socio Privato successivamente alla completa liberazione dell’Aumento di Capitale.
- (x) “**Autorità**” indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità legislativa, governativa, nazionale, regionale o locale, autorità *antitrust* o altra autorità di settore o organo giurisdizionale, ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale o amministrativa, italiana o straniera.
- (xi) “**Autorizzazione**” si intende qualsivoglia licenza (anche commerciale), consenso, permesso, certificato, certificazione, nulla osta, registrazione, omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa, concessione di natura governativa, amministrativa, nazionale, regionale, locale o comunale nonché ogni altra autorizzazione rilasciata da qualsiasi Autorità.
- (xii) “**Codice civile**” si intende il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel testo *pro tempore* vigente.
- (xiii) “**Convenzione**” significa la convenzione per la gestione del SII, sottoscritta dalla Società e dall’EGATO il [●].
- (xiv) “**Data di Esecuzione**” significa la data in cui il Socio Privato avrà interamente liberato l’Aumento di Capitale.
- (xv) “**Data di Sottoscrizione**” si intende la data del presente Patto.
- (xvi) “**EGATO**” significa la Provincia di Imperia, nella qualità di Ente di Governo dell’ATO Ovest.
- (xvii) “**Giorno Lavorativo**” significa qualsiasi giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Imperia.
- (xviii) “**Legge**” indica tutti gli atti normativi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Regolamenti e le Decisioni dell’Unione europea, le Leggi e i regolamenti dello Stato e della Regione e i Regolamenti amministrativi emanati da tutte le competenti Autorità) i provvedimenti amministrativi e le decisioni giurisdizionali adottati da tutte le competenti Autorità, efficaci e applicabili sul territorio della Repubblica Italiana, ovvero in ogni caso applicabili alle Parti e alla Società.
- (xix) “**Organo Collegiale**” significa, singolarmente e alternativamente, l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società.
- (xx) “**Patto**” significa il presente patto parasociale.
- (xxi) “**Perdita**” o “**Passività**” indicano, nei limiti della definizione di danno ai sensi dell’art. 1223 del Codice Civile, ogni sopravvenienza passiva, insussistenza dell’attivo, perdita, danno, mancato guadagno, onere, costo, spesa o altra passività di qualsivoglia natura (ivi compresi interessi, sanzioni, penali, spese processuali e ragionevoli spese legali, ed eventuali effetti fiscali negativi, fermo restando che qualora una questione sia stata decisa all’esito di un procedimento giudiziale la relativa Perdita o Passività sarà limitata agli importi definiti dalla competente autorità giudicante).
- (xxii) “**Procedura**” significa la procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, CIG n.: [●].

- (xxiii) “**Questioni Controverse**” ha il significato attribuito all’Articolo 9.1.
- (xxiv) “**Soci**” significa congiuntamente i Soci Pubblici e il Socio Privato (come *infra* definiti).
- (xxv) “**Soci Pubblici**” significa, collettivamente i soci titolari di Azioni A.
- (xxvi) “**Socio Privato**” significa [●].
- (xxvii) “**Società**” ha il significato ad essa attribuito alla Premessa A.
- (xxviii) “**Socio**” significa, rispettivamente, un Socio Pubblico o un Socio Privato.
- (xxix) “**Stallo**” significa la situazione nella quale un organo collegiale, quale l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della società, non sia in grado di assumere una decisione e quindi di deliberare in relazione a una o più materie affidate alla competenza dell’organo medesimo, a causa della parità (o dell’assenza) di voti validamente espressi, secondo le modalità di funzionamento e di computo dei voti di ciascun organo, ovvero del mancato raggiungimento del quorum costitutivo o del quorum deliberativo previsto dallo statuto della Società o dal presente Contratto, applicabili per ciascuna delle materie in questione.

2. **Oggetto, Efficacia e Durata**

- 2.1 Ai sensi dell’art. 2342-*bis* del Codice civile e dell’art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016 il Patto ha la finalità di regolare convenzionalmente alcuni dei rapporti che intercorrono e intercorreranno tra i Soci, in relazione a RA, con particolare riguardo ai principi di gestione della Società, agli oneri correlati all’attività di gestione del SII nell’ATO Ovest, a carico del Socio Privato, alla composizione degli organi sociali della Società nonché al loro funzionamento (ivi inclusa l’attribuzione di deleghe a uno o più amministratori), alla gestione e all’amministrazione della Società, alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale, nonché all’attribuzione, in favore dei Soci, di specifiche opzioni di acquisto e di vendita di Azioni della Società.
- 2.2 Il presente Patto avrà efficacia alla Data di Esecuzione.
- 2.3 Il presente Patto avrà durata sino al 31 dicembre 2042 e comunque sino al diverso termine dell’affidamento del SII per l’ATO Ovest alla Società, allo scadere del quale il Patto si intenderà ad ogni effetto risolto.

3. **Amministrazione della Società**

- 3.1 Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di RA, la stessa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri: tre eletti dall’assemblea ordinaria (gli “**Amministratori Eletti**”) e due nominati, in conformità alle previsioni dell’art. 2449 del Codice civile, ciascuno dai due Soci Pubblici titolari, nell’ordine, del maggior numero di Azioni A (gli “**Amministratori Pubblici Nominati**”).
- 3.2 I Soci si impegnano a far sì che l’assemblea ordinaria per l’elezione degli Amministratori Eletti sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.
- 3.3 I Soci Pubblici che ne hanno diritto si impegnano a designare gli Amministratori Nominati e a farne comunicazione alla Società e al Socio Privato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell’assemblea ordinaria dei Soci convocata per l’elezione degli Amministratori Eletti.
- 3.4 Allo scopo di assicurare l’equilibrio dei diritti di voto all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, i Soci si impegnano a fare in modo che l’assemblea ordinaria proceda all’elezione degli Amministratori Eletti in modo che:
 - (i) un Amministratore Eletto sia designato dai Soci Pubblici non titolari di diritto di nomina ai sensi dell’art. 2449 del Codice civile (di seguito l’“**Amministratore Pubblico Eletto**”);

e

- (ii) due Amministratori Eletti siano designati dal Socio Privato (di seguito gli “**Amministratori Privati**”)

e che la stessa attribuisca agli amministratori i compensi previsti dall'Allegato 3.4.

3.5 Per le finalità di cui al precedente Articolo 3.4, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea ordinaria dei Soci convocata per l'elezione degli Amministratori Eletti, i Soci Pubblici non titolari di diritto di nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, si impegnano a comunicare agli altri Soci il nominativo della persona designata quale Amministratore Pubblico Eletto e il Socio Privato si impegna a comunicare agli altri Soci i nominativi delle persone designate come Amministratori Privati.

3.6 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione così composto, nella sua prima riunione utile, convocata dall'amministratore più anziano d'età, provveda a designare:

- (i) il presidente della Società, tra gli Amministratori Pubblici, con obbligo di astensione dal voto degli Amministratori Privati;
- (ii) l'amministratore delegato della Società tra gli Amministratori Privati, nella persona che sia stata designata dal Socio Privato, sentito il parere non vincolante del presidente nominato.

3.7 I Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria autorizzi il conferimento al presidente, a norma dell'art. 11, c. 9, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016, delle deleghe indicate all'Allegato 3.7.

3.8 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, attribuisca

- (i) al presidente della Società le deleghe e le funzioni di cui all'Allegato 3.7;
- (ii) all'amministratore delegato della Società le deleghe e le funzioni previste dall'allegato 2 allo Statuto della Società;

e che tali deleghe e funzioni siano mantenute in capo a predetti presidente e amministratore delegato sino alla cessazione dalla carica.

3.9 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore Eletto, i Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea dei soci provveda alla sostituzione dell'amministratore cessato su designazione del Socio cui spettava la designazione di tale amministratore cessato.

3.10 I Soci convengono che la revoca delle deleghe conferite al presidente e/o all'amministratore delegato della Società, da parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà avvenire esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro amministratori.

4. Collegio Sindacale e Revisione legale

4.1 Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di RA, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria.

4.2 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea ordinaria per l'elezione degli Amministratori Eletti sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.

4.3 I Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria proceda all'elezione dei sindaci in

modo che:

- (i) due sindaci effettivi e uno supplente siano designati dai Soci Pubblici; e
- (ii) un sindaco effettivo e uno supplente siano designati dal Socio Privato.

e che la stessa attribuisca ai sindaci i compensi previsti dall'Allegato 3.4.

- 4.4 I Soci si impegnano, altresì, a fare in modo che l'assemblea ordinaria proceda alla designazione del presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci designati dai Soci Pubblici e su indicazione di questi ultimi.
- 4.5 Per le finalità di cui ai precedenti Articoli 4.3 e 4.4, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea ordinaria dei Soci convocata per l'elezione del Collegio Sindacale, i Soci si impegnano a comunicare agli altri Soci i nominativi delle persone designate quali sindaci effettivi e supplenti. I Soci Pubblici si impegnano, inoltre, a comunicare il nominativo della persona designata come presidente del Collegio Sindacale.
- 4.6 In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, i Soci si impegnano, all'esito dell'eventuale subentro del sindaco supplente al sindaco effettivo, a fare in modo che l'assemblea dei soci provveda alla sostituzione su designazione del Socio cui spettava la designazione del sindaco cessato.
- 4.7 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea ordinaria per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di RA sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso e proceda a tale nomina su designazione del Socio Privato. Il Socio Privato si impegna a comunicare agli altri Soci il nominativo del soggetto designato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea stessa.

5. **Compagine sociale del Socio Privato**

Nel caso in cui il Socio Privato selezionato sia un operatore economico plurisoggettivo, di cui all'art. 68 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la variazione volontaria, diretta o indiretta, della composizione interna del Socio Privato stesso è limitata alle ipotesi previste dall'art. 68 sopra menzionato.

6. **Principi di Gestione**

- 6.1 I Soci si impegnano a orientare la gestione della Società – e in particolare del SII per l'ATO Ovest – ai principi di pubblicità e disponibilità della risorsa idrica, quale bene comune fondamentale per la collettività e per le comunità che risiedono sul territorio dell'ATO. In tal senso, la Società dovrà impegnarsi nel monitoraggio e nel miglioramento costante dei livelli di servizio, assicurando elevati standard di qualità dell'acqua potabile erogata.
- 6.2 La Società dovrà assicurare, grazie all'impiego delle migliori pratiche di settore (*best practices*) e delle miglior tecnologie disponibili (*best available techniques*) un'adeguata tutela del "bene acqua", garantendo la progressiva minimizzazione della dispersione e la promozione di un modello di gestione, nel suo complesso, sostenibile, ispirato a principi di circolarità. La Società, inoltre, dovrà impegnarsi per la minimizzazione dell'impatto ambientale delle sue attività, concorrendo positivamente agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti condivisi dagli Stati membri dell'Unione europea.
- 6.3 La Società si impegnerà, altresì, in iniziative di comunicazione, anche in sinergia con i Soci Pubblici e gli altri attori istituzionali, regionali e nazionali, finalizzate a promuovere, presso la popolazione, un utilizzo consapevole delle risorse idriche e stili di vita orientati alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi, alla salvaguardia delle risorse naturali e, più in generale, alla tutela ambientale, dei corpi idrici e dei loro ecosistemi e della biodiversità.

7. Copertura delle Perdite – Distribuzione di Utili

- 7.1 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea della società non deliberi la copertura di eventuali perdite di esercizio, per il tramite riduzione del capitale, provvedendo invece al riporto a nuovo delle perdite stesse, per la successiva copertura tramite gli utili di esercizio futuri, fino a quando le perdite portate a nuovo non eccedano euro [•], fatto comunque salvo il rispetto del limite di cui all'art. 2446, c. 2, del Codice civile.
- 7.2 I Soci si impegnano, in ogni caso, a far sì che l'assemblea ordinaria non deliberi la distribuzione di utili, provvedendo all'imputazione di tali utili a riserva disponibile, sino a concorrenza dell'importo di euro [•].

8. Obblighi dei *reporting*

- 8.1 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione predisponga (i) un *budget* previsionale annuale, finalizzato a illustrare le previsioni degli amministratori rispetto all'andamento della gestione economica e finanziaria della Società e (ii) un *report* trimestrale (alla data del 30 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, da presentarsi rispettivamente entro il 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre), da trasmettere a tutti i Soci, con illustrazione sintetica dell'andamento della gestione, dei principali dati economico-finanziarie patrimoniali e degli eventuali scostamenti rispetto al *budget* previsionale annuale, in precedenza approvato.
- 8.2 I Soci si impegnano a fare in modo che – in caso di scostamenti significativi, evidenziati dai *report*, in relazione al *budget* previsionale annuale – il Consiglio di Amministrazione convochi senza ritardo l'assemblea dei Soci al fine di comunicare le ragioni di tali scostamenti e i provvedimenti correttivi ritenuti eventualmente necessari.

9. Situazioni di Stallo Decisionale

- 9.1 Nel caso in cui un Organo Collegiale si trovi in una situazione di Stallo rispetto a una o più questioni (di seguito le “**Questioni Controverse**”) le Parti si impegnano a fare in modo che lo stesso Organo Collegiale sia convocato e si riunisca non prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data dell'adunanza in cui si è verificata la situazione di Stallo, per esaminare nuovamente le Questioni Controverse.
- 9.2 Nel periodo intercorrente tra la prima riunione e la seconda riunione dell'Organo Collegiale, i Soci si impegnano ad incontrarsi, anche per il tramite o con l'ausilio di consulenti all'uopo individuati, allo scopo di negoziare in buona fede con l'obiettivo di raggiungere, nell'interesse della Società e del servizio pubblico, una soluzione condivisa alle Questioni Controverse. Della riunione è redatto verbale che dia atto della posizione di ogni Socio. Alla riunione devono partecipare il presidente e l'amministratore delegato della Società.
- 9.3 Laddove anche nel corso della riunione così convocata la situazione di Stallo permanga in relazione a tutte o ad alcune delle Questioni Controverse, le Parti si impegnano a fare in modo che lo stesso Organo Collegiale sia convocato e si riunisca non prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla data della seconda adunanza in cui è permasta la situazione di Stallo, per esaminare le Questioni Controverse residue.
- 9.4 Nel periodo intercorrente tra la seconda riunione e la terza riunione dell'Organo Collegiale (entro e non oltre il giorno successivo alla seconda riunione), ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci e al presidente e all'amministratore delegato della Società la propria posizione rispetto alle Questioni Controverse residue. Entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, i Soci si impegnano ad incontrarsi, anche per il tramite o con l'ausilio di consulenti all'uopo individuati, allo scopo di negoziare in buona fede con l'obiettivo di raggiungere, nell'interesse della Società e del

servizio pubblico, una soluzione condivisa alle Questioni Controverse. Della riunione è redatto verbale che dia atto della posizione di ogni Socio. Alla riunione devono partecipare il presidente e l'amministratore delegato della Società.

- 9.5 Qualora, anche in esito alla terza adunanza, permanga una situazione di Stallo in relazione a tutte o alcune delle Questioni Controverse, ciascun Socio dovrà comunicare, per iscritto, agli altri Soci, al presidente e all'amministratore delegato della Società le motivazioni per le quali – secondo il proprio giudizio – non è stato possibile superare la situazione di Stallo.

10. Penali

- 10.1 L'inadempimento di una Parte alle previsioni di cui agli Articoli 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 7.1 e 7.2 comporta l'applicazione, a carico di ciascuna Parte inadempiente e a beneficio di tutte le Parti non inadempienti, da ripartire per quote capitarie, di una penale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni violazione, immediatamente esigibile.
- 10.2 È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a carico della Parte inadempiente e in favore delle Parti non inadempienti.

11. Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Patto, i seguenti documenti:



12. Invalidità parziale

Qualora una disposizione del presente Patto risulti invalida:

- (i) la disposizione si intende inefficace nella parte in cui essa è colpita dalla causa di invalidità (se ragionevolmente separabile dal resto);
- (ii) le altre disposizioni del presente Patto mantengono validità ed efficacia nei limiti più ampi consentiti dalla legge, avuto riguardo alla volontà dei Soci di conservare il Patto in tutti i casi in cui l'invalidità non pregiudichi in forma sostanziale gli interessi essenziali di un Socio; e
- (iii) i Soci si impegnano a rinegoziare in buona fede la disposizione invalida, con l'obiettivo di convenire una ragionevole soluzione alternativa alla disposizione invalida coerente con gli intenti perseguiti dai Soci attraverso il presente Patto.

13. Comunicazioni

Tutti gli avvisi, le richieste, le domande e le altre comunicazioni richieste o consentite ai sensi del Contratto dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate quando consegnate a mano, dietro rilascio di ricevuta, o inviate per posta, con lettera raccomandata o assicurata, o inviate a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nell'Allegato 13, ovvero alle diverse persone o indirizzi che il Socio che ne abbia diritto abbia comunicato agli altri Soci con avviso notificato secondo le modalità di cui al presente Articolo.

14. Cessione e Risoluzione

- 14.1 Il Patto e tutte le disposizioni in esso contenute saranno vincolanti e produrranno effetti a beneficio dei Soci e dei rispettivi successori legali e aventi causa. In caso di cessione, totale o parziale, delle azioni da parte di un Socio Pubblico quest'ultimo ha l'onere, prima di provvedere alla cessione, di far sottoscrivere il presente patto, per adesione, al Socio Pubblico acquirente.
- 14.2 La perdita della qualità di Socio comporta la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti

del soggetto che non sia più proprietario di azioni, alla data di trasferimento o di liquidazione delle medesime.

15. **Modifiche**

Il presente Contratto potrà essere oggetto di modifica solo mediante accordo scritto firmato da tutte le Parti.

16. **Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di un Socio ai comportamenti di altri Soci posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti o alla facoltà di ricorrere ai rimedi contrattuali o di legge.

17. **Imposte, Tasse e Costi**

Qualsiasi costo, tassa, imposta, onere o spesa comunque connesso al Patto, ovvero all'esecuzione delle operazioni ivi previste sarà sostenuto dalla Parte che vi ha dato corso. Gli oneri fiscali e le spese notarili inerenti al trasferimento di azioni della Società, ivi inclusa l'imposta di registro, saranno a carico del Socio in favore della quale ciascuna azione è trasferita, salvo che si tratti di imposte e tasse relative all'eventuale plusvalenza generata per effetto della cessione delle azioni, che saranno a carico della parte trasferente.

18. **Legge Applicabile**

Il Patto, inclusi tutti gli Allegati, nonché tutti gli atti, gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso Patto, ovvero al fine di darvi esecuzione, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi della Legge italiana.

19. **Foro Esclusivo**

Ogni controversia insorta tra i Soci relativamente alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

* * * * *

Imperia, il

Allegato 3.4

Compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale



Allegato 3.7

Deleghe del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Sovrintende alle funzioni volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico alla erogazione dei servizi e al rispetto dei diritti degli utenti;
2. Sovrintende e organizza le relazioni esterne aziendali e i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio finalizzate all'erogazione dei servizi idrici con l'espresso incarico della direzione degli uffici della Società preposti a tali funzioni;
3. Gestione delle relazioni con l'ATO Ovest;
4. gestione delle relazioni esterne e della comunicazione della Società per la realizzazione degli investimenti e del Piano d'Ambito, d'intesa con l'amministratore delegato;
5. gestione delle relazioni istituzionali e dell'area *public affairs*, d'intesa con l'amministratore delegato;
6. Assunzione degli impegni di spesa relativamente all'esercizio delle suddette deleghe.



COMUNE DI VENTIMIGLIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

PARERE N. 86 DEL 09 SETTEMBRE 2024

**OGGETTO : ADESIONE E ACQUISIZIONE DI QUOTE
DELLA SOCIETÀ IN HOUSE RIVIERACQUA SPA -
APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E PATTI
PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA
RIVIERACQUA SPA**

Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di settembre, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione del C.C. n.18 del 17/03/2022, per il triennio 2022 - 2024, nella persone dei Signori:

- Dott. Vittorio Ingenito Presidente
- Dott. Giuseppe Sanguineti Membro
- Dott. Paolo Covre Membro

per emettere parere, su richiesta del Comune di Ventimiglia pervenuta al Collegio in data 06/09/2024, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente l'adesione e acquisizione di quote della società in house Rivieracqua SPA- approvazione bozza di statuto e patti parasociali della società mista Rivieracqua Spa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2016, il Comune di Ventimiglia ha approvato la bozza di "Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. tra enti locali ricadenti nell'Ambito Ottimale di gestione del servizio idrico della Provincia di Imperia" e contestualmente lo statuto della Società consortile per azioni denominata "RIVIERACQUA s.c.p.a." a capitale interamente pubblico;
- Con il predetto atto si dava altresì mandato al Sindaco per la stipula di tutti gli atti conseguenti e successivi relativi all'ingresso del Comune di Ventimiglia in Rivieracqua S.C.p.A.;
- Con determinazione dirigenziale n. 509 del 2.08.2016 veniva assunto l'impegno di € 36.997,50 al cap. 2106141 "adesione a Rivieracqua" a favore della Società Consortile per Azioni Rivieracqua, per l'adesione alla società stessa (partecipazione al capitale sociale);
- Con disposizione n. 507 del 3.05.2017 veniva liquidato, a favore della Società Consortile per azioni Rivieracqua, il predetto importo di € 36.997,50 per versamento quota capitale, imputando la spesa al cap. n. 2106141 "adesione a Rivieracqua";
- Nonostante questo Ente abbia più volte richiesto alla società la formalizzazione della deliberata adesione, ad oggi il Comune di

Ventimiglia non risulta iscritto nel libro dei soci di Rivieracqua né risulta socio della stessa, non avendo formalmente sottoscritto le azioni;

DATO ATTO che:

- il Comune di Ventimiglia ha sottoscritto con la sua partecipata AIGA Spa in liquidazione un accordo di ristrutturazione che prevede l'impegno della società AIGA a corrispondere al Comune l'importo onnicomprensivo di € 62.183,00 mediante cessione del credito vantato da AIGA nei confronti della società Rivieracqua;
- tale accordo è soggetto all'omologa da parte del Tribunale fallimentare di Imperia che in oggi non è ancora intervenuta;
- il Comune di Ventimiglia ha intenzione, nel momento in cui sarà attuato il predetto accordo, a seguito dell'omologazione del Tribunale, di convertire il credito ceduto di € 62.183,00 di AIGA nei confronti di Rivieracqua con azioni della società Rivieracqua;

ATTESO che:

- questo Comune con il presente atto acquisisce un numero di quote pari alla somma di € 36.997,50, già versata nel maggio 2017, divenendo socio in via diretta della società pubblica Rivieracqua S.p.A. affidataria in house providing della gestione del Servizio Idrico Integrato, con decorrenza dall'effettiva sottoscrizione delle azioni;
- l'omologazione degli accordi di ristrutturazione conclusi da Rivieracqua da parte del Tribunale Fallimentare di Imperia è intervenuta in data 24/06/2024;
- gli accordi sottoscritti ricomprendono clausole risolutive ed in particolare, ai fini che qui rilevano, la individuazione del socio Privato entro il 31 ottobre 2024 mediante il ricorso ad apposita procedura di scelta del socio operativo

RITENUTO che il Comune debba acquisire una partecipazione

sociale in Rivieracqua S.p.a società in House alla quale è stato affidato da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito la Gestione del Servizio Idrico Integrato, nella misura sopra riportata e che per la predetta partecipazione sussistono tutti i requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare:

- 1) Sotto il profilo finalistico Rivieracqua è una società pubblica il cui oggetto esclusivo è la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato, quindi di un servizio di interesse generale, inclusivo della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) Sotto il profilo oggettivo, dalla consultazione della documentazione allegata alla bozza di delibera di CC n. 60 del 3 settembre 2024, emerge la sostenibilità finanziaria della società e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni con le risorse disponibili;

VISTI i pareri di regolarità contabile e tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000 a firma della dott.ssa Monica Veziano in data 6 settembre 2024,

RITENUTO, tuttavia, di sottoporre l'efficacia del presente atto e la conseguente sottoscrizione alle seguenti condizioni risolutive:

- a) al mantenimento dell'efficacia ed esecutività dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale di Imperia in data 24/06/2024;
- b) individuazione del socio privato in esito alla gara a doppio oggetto e conseguente completamento dell'iter di ristrutturazione della Società, conseguente all'omologa degli accordi da parte del Tribunale adito (ivi compresa l'esecuzione del versamento);

tutto ciò premesso,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente l'adesione e acquisizione di quote della società in house Rivieracqua SPA- approvazione bozza di statuto e patti parasociali della società mista Rivieracqua Spa.

Il Collegio dei Revisori

- Dott. Vittorio Ingenito Presidente
- Dott. Giuseppe Sanguineti Membro
- Dott. Paolo Covre Membro





CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 DEL 03/09/2024

PARERE TECNICO

**OGGETTO: ADESIONE E ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ IN
HOUSE RIVIERACQUA SPA - APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E
PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA RIVIERACQUA SPA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

Favorevole

Ventimiglia lì, 06/09/2024

IL DIRIGENTE
(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 DEL 03/09/2024

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

**OGGETTO: ADESIONE E ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ IN
HOUSE RIVIERACQUA SPA - APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E
PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA RIVIERACQUA SPA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

Ventimiglia, li 06/09/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il Segretario Generale(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)